



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

Napoli 15 Febbraio 2016

A tutti gli Iscritti
All'Abo

Prot. 454/16

Oggetto: Esercizio abusivo della professione

Si fa seguito e riferimento a precedenti circolari della Federazione Ordini Farmacisti Italiani relative alla tematica in oggetto, per richiamare, ancora una volta, l'attenzione su alcuni elementi fondamentali da ricordare per il corretto esercizio della professione e la lotta all'abusivismo in tutti gli ambiti in cui opera il farmacista.

Esercizio abusivo della professione:

Il farmacista che consenta o agevoli a qualsiasi titolo l'esercizio abusivo della professione concorre nel reato di cui all'art. 348 del Codice Penale ed è assoggettato alla sanzione di cui all'art. 8 della legge 175/1992 che prevede **l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno**, da irrogarsi in sede di procedimento disciplinare.

Obbligo di indossare il camice bianco e il distintivo professionale:

Si rammenta, infine, che costituisce preciso obbligo deontologico per il farmacista che presta la propria attività al pubblico (art. 5, comma 1, Cod. Deont. Farm.), **indossare il camice bianco e il distintivo professionale**. La ratio di tale disposizione è di tutta evidenza e risiede nella necessità di garantire al cittadino la possibilità di individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci il farmacista, **unico professionista abilitato a fornire consigli sui medicinali**.

Il Segretario
(Dr. Davide Carraturo)



Il Presidente
(Prof. Vincenzo Santagada)